# COMUNE DI COLLEPASSO

**Provincia di Lecce**

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)

Tel. 0833 346836

Sito WEB: www.comunedicollepasso.gov.it

PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it


**C O P I A**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 144 Del 11-11-2025

**Oggetto: CONTENZIOSO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE COMUNE C_ ENEADUE SRL. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE**

L'anno duemilaventicinque il giorno undici del mese di novembre alle ore 18:10, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulla proposta di cui in oggetto.
Dei signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

| | | |
|---|---|---|
| **Avv. MANTA Laura** | **SINDACO** | **P** |
| **Dott. Perrone Giuseppe** | **VICE SINDACO** | **A** |
| **Geom. Marra Monica** | **ASSESSORE** | **P** |
| **Dott. Castellana Giuseppe** | **ASSESSORE** | **P** |
| **Dott: Gianfreda Angelo** | **ASSESSORE** | **P** |

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Avv. MANTA Laura in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE Dott. GRECO Alessandro
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Segretario Comunale, preliminarmente, dà lettura ai sig.ri amministratori presenti dell'art. 78, comma 2, del D.Lgs. 267/00 secondo cui *"Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado";*
Quindi, in materia di monitoraggio dei rapporti amministrazione e soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla L. 190/2012, il Segretario Comunale ammonisce che non devono sussistere di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti.

Il Segretario Comunale, pertanto, dà atto nel presente verbale che con riferimento al presente provvedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto di interessi.

**Premesso che:**
- la Regione Puglia, con nota trasmessa al Comune di Collepasso per conoscenza ed acquisita al prot. n. 2941 del 22.2.2023, riscontrava la diffida formulata dalla società Eneadue Srl, con sede in Lecce al Viale Personè 21, in persona del suo legale rappresentate p.t., in relazione ad una istanza per l'autorizzazione all'esercizio di una struttura in conformità al modello di cui alla D.G.R. n. 739/2019 (Centro diurno integrato per supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);
- la nota della Regione Puglia veniva poi riscontrata anche dal Comune di Collepasso, che con comunicazione prot. 9136 del 16.6.2023 affermava che alcuna ricjhiesta era pervenuta all'Ente, da parte della società Eneadue srl, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 9/2017, per l'autorizzazione della struttura socio-sanitaria realizzata ai sensi della DGR 739/2019;
- in data 7 luglio 2023 (prot. n. 10297) la società istante ha inviato una ulteriore nota (indirizzata al Comune, alla Regione Puglia ed all'Ambito Territoriale Sociale di Casarano), con la quale ha sollecitato, in sostanza, l'accesso a tutta la documentazione relativa alla pratica contraddistinta con il codice DR5KUB2 del 28 marzo 2018;

**Visto** il ricorso al TAR Lecce, proposto dalla società Eneadue srl, a ministero dello studio legale M.CM. S.T.A. a r.l. (in persona del legale rapp. P.t. avv. Antonella Corvaglia), acquisito al prot. n. 15703 del 27.10.2023, con il quale la ricorrente ha impugnato il silenzio rigetto formatosi in relazione alle diverse istanze presentate per avere accesso alla documentazione relativa alla pratica DR5KUB2, nonché per la declaratoria di accertamento del diritto all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione comunale resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa;

**Vista** la Sentenza del TAR Lecce, Sezione II, 1445 del 30.12.2024, con la quale il Giudice amministrativo, con riferimento al ricorso di cui al punto che precede, preso atto che nel corso del giudizio le amministrazioni coinvolte avevano provveduto al deposito degli atti relativi alla domanda contraddistinta con il codice DR5KUB2, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere;

**Dato atto** che è stato acquisito, al prot. n. 11274 del 4.8.2025, l'atto di citazione notificato dalla predetta società ENEA DUE srl, con sede legale in Lecce alla via Diego Personè n.

21, rappresentata e difesa dalla Società tra Professionisti MCM STA a r.l., sia al dipendente di questo Ente [redacted], sia al Comune di Collepasso con il quale:
- si chiede di accertare e dichiarare che il comportamento del dipendente [redacted], nella sua qualità di [redacted] del Comune di Collepasso, consistito nel non aver istruito la pratica relativa alla Istanza di Autorizzazione al funzionamento per la tipologia di struttura "Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale ai Soggetti Affetti da Demenza presentata al Comune dalla società Enea Due srl ed identificata con n. DR5KUD2, impedendo il completamento del procedimento amministrativo, integra atto illegittimo ed illecito, da cui scaturisce il diritto risarcitorio della società attrice nei suoi confronti;
- accertare e dichiarare, che la responsabilità per fatto illecito del predetto funzionario pubblico, si riverbera sull'ente di appartenenza, con conseguente obbligo risarcitorio anche a carico dell'Ente;
- accertare e dichiarare che, a seguito del comportamento illecito del dipendente e del mancato completamento dell'iter amministrativo conseguente alla istanza del 28/03/2018, la società attrice ha subìto complessivi pari ad €. 3.471.324,82
- condannare al risarcimento della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese di lite, in solido tra loro, sia il suddetto dipendente, sia il Comune di Collepasso;

**Ritenuto** di doversi costituire in giudizio, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni dell'Ente e dunque resistere alla pretese fatte valere dalla società attrice;

**Preso atto** del recente orientamento espresso con la Sentenza della Corte di giustizia UE, 06.06.2019 n. C-264/18, secondo cui "*Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda i servizi forniti da avvocati, di cui all'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, dal considerando 25 di tale direttiva risulta che il legislatore dell'Unione ha tenuto conto del fatto che tali servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone designati o selezionati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici in determinati Stati membri, cosicché occorreva escludere tali servizi legali dall'ambito di applicazione della direttiva in parola. A tale riguardo, occorre rilevare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza";*

**Dato atto** che:
- è stato richiesto, con nota prot. n. 16852 del 4.11.2025 del responsabile del Settore Affari Generali, all'avv. Domenico Mastrolia del Foro di Lecce, un preventivo di spesa per la eventuale rappresentanza e difesa del Comune di Collepasso nel giudizio di che trattasi, chiedendo, al contempo, la disponibilità, stante la rilevanza economica del contenzioso in questione di contenere lo stesso al di sotto dei minimi tariffari.
- è stato acquisito il preventivo dell'avv. Mastrolia, prot. n. 17277/2025, che per la costituzione nel giudizio in questione, ha richiesto un importo omnicomprensivo di euro

10.000,00 (comprensivo di cap ed iva e con rinuncia al rimborso forfettario), ed oltre spese documentate;

**Dato atto** che:
• il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 36 del 28.11.2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
• il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 37 del 28.11.2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
• la Giunta comunale, con deliberazione n. 170 del 13.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il PEG 2025-2027;

**Visto** che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;

**Rilevato** che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** lo Statuto comunale;

Con voto unanime reso nelle forme di legge

**DELIBERA**

**1. di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

**2. di dare atto** che questo Ente, con riferimento all'atto di citazione acquisito al prot. n. 11274 del 4.8.2025 notificato dalla società ENEA DUE srl, intende intraprendere ogni tipo di azione giudiziale e/o stragiudiziale che sia necessaria per la tutela dei propri diritti, autorizzando, in particolare, la costituzione nel relativo giudizio;

**3. di nominare**, per le finalità di cui al punto 2, l'Avv. Domenico Mastrolia del Foro di Lecce;

**4. di stabilire** il compenso omnicomprensivo da riconoscere al legale nominato in € 10.000,00 (comprensivo di cap ed iva e con rinuncia al rimborso forfettario), ed oltre spese documentate.

**5. di demandare** al Responsabile del Settore I, con propria determinazione di assumere l'impegno di spesa per le somme di cui al precedente punto 4), sul capitolo 480 del bilancio di previsione 2025/2027 – esercizio 2025;

**6. di autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione del mandato al legale individuato;

**7. Di procedere** alla liquidazione e pagamento delle parcelle in unica soluzione sulla base di apposita fattura, a giudizio concluso, fatta salva la possibilità di corrispondere acconti;

**8. di stabilire** che in caso di soccombenza della controparte con condanna alle spese di lite,

queste ultime saranno di competenza del legale nominato soltanto per la eventuale parte eccedente la somma di euro 10.000;

Successivamente, con voto unanime,

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs n.267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 11-11-2025

Il Responsabile del servizio
**Fracella Maria Cristina**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 11-11-2025

Il Responsabile del servizio
**Toma Annalisa**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

| IL PRESIDENTE | IL SEGRETARIO GENERALE |
|---|---|
| F.to Avv. MANTA Laura | F.to Dott. GRECO Alessandro |

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 1575

Li 18-11-025

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. GRECO Alessandro

---

È copia conforme all'originale.
Lì,

SEGRETARIO GENERALE
Dott. GRECO Alessandro